

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate nella riunione dell'8 marzo 2017

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p align="center">C-490/16 SLOVENIA</p>	<p align="center">MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO</p>	<p align="center"><u>Regolamento Dublino III</u> Interpretazione degli artt.13 e 27, del reg. n. 604/2013 (cd. Dublino III), in relazione al presupposto di ingresso irregolare da interpretarsi in modo autonomo e indipendente o in collegamento con la disciplina dettata dalla direttiva 2008/115 sui rimpatri e della conseguente tutela giurisdizionale applicabile.</p>
<p align="center">C-42/17 ITALIA</p>	<p align="center">MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE PCM - DAGL</p>	<p align="center"><u>Tutela degli interessi finanziari dell'Unione e "controlimiti"</u> Interpretazione dell'art. 325 TFUE, sulla lotta alla frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, nonché della sentenza <i>Taricco</i> resa dalla CGUE nell'ambito della causa C-105/14 (<i>dubbio sulla sussistenza dell'obbligo, in capo al giudice penale nazionale, di disapplicare la normativa italiana sulla prescrizione dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE, di cui agli artt. 160 e 161 c.p. - che, alla luce della sentenza Taricco, avrebbe per effetto di impedire all'Italia di rispettare gli obblighi imposti dall'art. 325 TFUE - anche quando la mancata applicazione sarebbe in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale italiano</i>).</p>
<p align="center">CAUSE RIUNITE C-616/16 C-617/16 ITALIA</p>	<p align="center">PCM - DAGL MIN. SALUTE MIN. ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</p>	<p align="center"><u>Medici specializzandi</u> Interpretazione della direttiva 82/76/CEE, la quale - con un termine di recepimento fissato al 31 dicembre 1982 - ha imposto agli SM, quale riconoscimento economico all'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi durante la frequenza ai corsi di specializzazione, la corresponsione di un'adeguata remunerazione (<i>dubbio sulla possibilità di</i></p>

		<i>estendere l'applicazione della direttiva anche a medici che hanno effettuato l'iscrizione ai corsi di specializzazione avviati prima del 31 dicembre 1982 e conclusi dopo tale data).</i>
CAUSE RIUNITE C-596/16 C-597/16 ITALIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE PCM – DAGL CONSOB BANCA D'ITALIA AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA MERCATO	<u>Manipolazione del mercato e ne bis in idem</u> Interpretazione dell'art. 50 della Carta di Nizza, rispetto all'ipotesi in cui, alla presenza di un accertamento definitivo dell'insussistenza della condotta che ha integrato l'illecito penale, sia precluso, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti del giudice nazionale, l'avvio o la prosecuzione, per gli stessi fatti, di un ulteriore procedimento che sia finalizzato all'irrogazione di sanzioni amministrative che per la loro natura e gravità siano da qualificarsi penali.
CAUSA C-594/16 ITALIA	MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO BANCA D'ITALIA AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA MERCATO	<u>Diritto di accesso all'attività degli enti creditizi</u> Interpretazione del principio di trasparenza, di cui all'art 15 TFUE, nonché della direttiva 2013/36 relativa al diritto di accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (<i>caso di una richiesta di accesso, presentata da un correntista di un istituto di credito in liquidazione coatta amministrativa, respinta da Banca d'Italia, in applicazione della direttiva 2013/36, che consente la divulgazione di informazioni riservate su enti creditizi in liquidazione esclusivamente nell'ambito di procedimenti civili o commerciali).</i>)
CAUSA C-547/16 SPAGNA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA	<u>Concorrenza</u> Interpretazione dell'art. 16 del Reg 1/2003 concernente l'applicazione delle regole della concorrenza di cui agli artt. 101 e 102, con

	AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA MERCATO	<p>riferimento alle prerogative degli organi giurisdizionali nazionali (<i>dubbio sulla possibilità, per il giudice nazionale, di dichiarare la nullità di contratti di lunga durata, già oggetto di una Decisione della Commissione relativa agli impegni</i>).</p>
<p>CAUSA C-492/16 UNGHERIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>AIFA</p>	<p><u>Certificati protettivi complementari</u></p> <p>Interpretazione del reg. 1610/96, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, con particolare riferimento all'art. 17.2 ai sensi del quale la decisione di rilascio del certificato può essere oggetto di ricorso per ottenere la rettifica della durata del certificato, quando la data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità, contenuta nella domanda di certificato, non è corretta (<i>dubbio sulla possibilità di annullare o riformare un atto amministrativo, divenuto ormai definitivo per mancata impugnazione nei termini da parte degli interessati, se successivamente emerga, da una sentenza della CGUE resa su un caso analogo, che quell'atto amministrativo era in contrasto con il diritto UE</i>).</p>